

Giugno 2015



SOMMARIO

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di giugno pag. 2
- Dal 3 giugno 2015 in vigore le nuove regole per la gestione dei *cookie* sui siti internet pag. 4
- Dichiarazioni Imu e Tasi entro il 30 giugno pag. 5
- I chiarimenti per Cd e lap sulla detrazione Imu per terreni ex montani pag. 7
- Conferma obbligatoria al 30.06.2015 per non perdere l'iscrizione all'elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille pag. 9
- Operativi i nuovi decreti sui paesi *black list* pag. 10
- Il versamento delle imposte in Unico 2015 – Prorogati i termini per i contribuenti con gli studi di settore pag. 16
- I correttivi congiunturali ai fini degli studi di settore per il 2014 pag. 22
- Ultima chiamata per la Tremonti *quater* pag. 24
- Dal 25.5.2015 stop alle lettere di intento cartacee in dogana pag. 25
- L'accordo per il credito 2015 pag. 26

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- La rilevazione contabile della quota integrativa della retribuzione pag. 28

Scadenziario generale

- Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2015 pag. 31

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

DURC

Dal 1° luglio 2015 operativa la dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. È stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rende operativa del 1° luglio 2015 la procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi, nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 30/01/2015, G.U. n.125 del 01/06/2015)

SOGGETTI IRES

Avvisi via Pec su possibili anomalie nella tassazione della plusvalenze e sopravvenienze attive

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti, sono state inviate delle comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle società di capitali che hanno optato per una tassazione pluriennale di plusvalenze o sopravvenienze attive. I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso, a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, fatta salva la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.71472, 25/05/2015)

CREDITO DI IMPOSTA

Istanze per il credito di imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e agenzie di viaggio

A favore degli esercizi ricettivi e delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la digitalizzazione turistica spetta un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 12.500 euro. Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare in via telematica una domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È possibile inviare l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute dal giorno 13.07.2015 al 24.07.2015. Le istanze sono, in ogni caso, già compilabili a decorrere dal 22.06.2015. Le risorse disponibili saranno assegnate sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Nota, 25/05/2015)

REVERSE CHARGE

Opposizione UE al rilascio della deroga per l'estensione del *reverse charge* alle vendite alla GDO

Con la Legge n.190/14 (art.1, co.631) era stata prevista la estensione del meccanismo dell'inversione contabile in ambito Iva anche per le cessioni di beni effettuate a favore di ipermercati, supermercati e discount alimentari. L'entrata in vigore della nuova misura era subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Il diniego comunicato dalla Commissione UE è giustificato dalla mancanza di prove sufficienti sulla efficacia della nuova misura nel contrasto alle frodi Iva.

(Commissione UE, Nota, 22/05/2015)

GARANZIE SU FINANZIAMENTI

Avvio dell'operatività del fondo di garanzia sulle operazioni di microcredito

MedioCredito Centrale ha approvato le modalità per l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi a favore delle operazioni di microcredito, in attuazione di quanto previsto dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Le imprese costituite da meno di 5 anni, con ricavi fino a 200.000 euro e indebitamento inferiore a 100.000 euro possono inviare le domande per prenotare le risorse necessarie alla concessione della garanzia, utilizzando la procedura online già disponibile sul sito del Fondo, e presentare il proprio progetto a un operatore del microcredito, a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, che dovrà confermare di aver ricevuto la richiesta di finanziamento. I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni e non possono eccedere la soglia di 25.000 euro.

(MedioCredito Centrale Spa, Circolare n.8, 26/05/2015)

RIVALUTAZIONI TERRENI

Perizia di stima asseverata anche in data successiva al rogito del terreno

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda la rideterminazione dei valori dei terreni ai fini della determinazione della plusvalenza ex art.67 d.P.R. n.917/86, è ammesso che la perizia giurata di stima venga asseverata anche in data successiva al rogito del terreno cui si riferisce. Inoltre, per quanto attiene al valore di perizia, se il contribuente indica nell'atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una rettifica da parte del fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.53, 27/05/2015)

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

DAL 3 GIUGNO 2015 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI *COOKIE* SUI SITI INTERNET

Dallo scorso 3 giugno sono entrati in vigore anche in Italia i nuovi adempimenti previsti dalla normativa europea sui "*cookie*".

Cosa sono i *cookie*

In informatica i *cookie* HTTP (più comunemente denominati *Web cookie*, *tracking cookie* o semplicemente *cookie*) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti *web* preferiti o, in caso di acquisti via *internet*, il contenuto dei loro "carrelli della spesa".

In termini pratici e non specialistici, un *cookie* è un piccolo file, memorizzato nel *computer* da siti *web* durante la navigazione, utile a salvare le preferenze e a migliorare le prestazioni dei siti *web*. In questo modo si ottimizza l'esperienza di navigazione da parte dell'utente.

Tutti i gestori di siti *internet* comunitari devono dunque attuare le disposizioni che impongono l'ottenimento preventivo del consenso dell'interessato nel caso di raccolta di informazioni sensibili attraverso i *cookie* (D.Lgs n.69/12 e n.70/12).

Il Garante per la *Privacy* con il Provvedimento dell'8 maggio 2014 ha individuato le modalità semplificate per rendere l'informativa *online* agli utenti e ha fornito idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso. Con la successiva delibera n.161 del 19 marzo 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 6 maggio 2015 sono state emanate le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali per profilazione *on line*".

Le nuove regole devono essere adottate dal 3 giugno 2015 da tutti i soggetti stabiliti su territorio nazionale che forniscono servizi *on line*, quali motori di ricerca, posta elettronica, mappe *on line*, *social network*, pagamenti elettronici, *cloud computing*. Soggetti alla nuova normativa sono tutti i siti *internet* che fanno uso di *cookie*: nel dettaglio si tratta dei siti che utilizzano *cookies* di terze parti o che utilizzano propri *cookies* per *tracking*, analisi o affiliati senza una diretta accettazione.

Le società che gestiscono un sito *internet* devono tutelare la *privacy* sia degli utenti autenticati, cioè quelli che accedono ai servizi tramite un *account* (ad esempio per l'utilizzo della posta elettronica), sia di quelli che fanno uso dei servizi in assenza di previa autenticazione (utenti non autenticati), come in caso di semplice navigazione *on line*. L'informativa sul trattamento dei dati deve essere chiara, completa, esaustiva e resa ben visibile, già dalla prima pagina del sito *internet*. Qualunque attività di trattamento dei dati personali dell'utente per finalità di profilazione e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio potrà essere effettuata esclusivamente con il consenso informato dell'utente.

Pesanti le sanzioni previste per la mancata applicazione della normativa relativa ai *cookie*. In particolare, si fa riferimento alle sanzioni amministrative stabilite dagli art.161, 162 e 163 D.Lgs. n.196/03 (Codice della *Privacy*) per la omessa o inidonea informativa, per l'installazione di *cookie* sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso e per l'omessa o incompleta notificazione al Garante. È disponibile sul sito *internet* del Garante per la *Privacy* un ampio approfondimento della materia e numerose *Faq* utili all'adeguamento alla nuova normativa (www.garanteprivacy.it).

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2015 è il scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2014 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzioni sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

Dichiarazione Tasi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Risoluzione n.3/DF del 25 marzo 2015, ha ribadito quando già in precedenza affermato nelle risposte Faq del 3 giugno 2014: il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La richiamata risoluzione, peraltro, ha precisato che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.



Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2014 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'art.7, lett. 1 D.Lgs. n.504/92.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2014 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente (la dichiarazione 2012 e 2013 era stata presentata entro lo scorso 1 dicembre 2014), non vi alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

I CHIARIMENTI PER CD E IAP SULLA DETRAZIONE IMU PER TERRENI EX MONTANI

L'Ifel (istituto per la Finanza Locale dell'associazione dei Comuni), con una nota del 20 maggio 2015, ha chiarito le regole di applicazione della detrazione di 200 euro prevista dal D.L. n.4/15 a favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali per i cosiddetti "Comuni di collina svantaggiata": tale detrazione spetta per ciascun coltivatore diretto e tale beneficio deve essere oggetto di comunicazione al Comune tramite dichiarazione Imu.

Imu 2015 terreni montani

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione Imu per i Comuni montani si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. n.448/01;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

È previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà) sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.

Inoltre è previsto che dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del citato decreto (cosiddetti "Comuni di collina svantaggiata"), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 200 euro. L'allegato 0A in questione riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica "T" o "PD" (parzialmente delimitato):


- nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del Comune, sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato" (Pd), la "detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della Circolare n.9/93" a favore di coltivatori diretti e Iap;
- nel caso in cui, nell'allegato 0A del D.L. n.4/15 convertito, al Comune sia attribuita la sigla "T", la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'art.1 D.Lgs. n.99/04, iscritti nella previdenza agricola.

Venendo ai chiarimenti offerti dall'Ifel, si deve ritenere che tale detrazione sia spettante al singolo Cd o Iap, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi.

Tale detrazione, inoltre, sarebbe proporzionale ai mesi di possesso nell'anno, ovvero per i quali permane la conduzione agricola; in tali casi occorre quindi effettuare un ragguaglio.

Per tali soggetti viene anche fornito un chiarimento circa gli obblighi dichiarativi in scadenza il prossimo 30 giugno:

- non sussisterebbe alcun obbligo di presentazione della dichiarazione Imu nei casi di applicazione dell'esenzione per i terreni considerati montani;

- 
- al contrario sarebbe necessario presentare la dichiarazione per i terreni siti in Comuni parzialmente montani in considerazione del fatto che in tal caso l'esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola e tale condizione in passato non era stata comunicata per tali terreni (erano esenti in quanto in passato i Comuni dell'allegato 0A erano montani). Gli altri possessori non coltivatori professionali si ritiene che non siano soggetti alla presentazione della dichiarazione, in quanto l'Imu si applica senza agevolazioni sulla base delle risultanze catastali a disposizione del Comune, sempre che queste siano sufficienti ad individuare il soggetto passivo.

Da evidenziare inoltre che gli obblighi dichiarativi per tali terreni si scontrano con l'articolata situazione di esenzione 2014 ripetutamente modificata negli ultimi mesi.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

CONFERMA OBBLIGATORIA AL 30.06.2015 PER NON PERDERE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL 5 PER MILLE

Dopo aver completato la procedura di inserimento negli elenchi definitivi (è possibile consultare l'avvenuta iscrizione nella specifica sezione del sito www.agenziaentrate.it), i soggetti che intendono richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2015, devono rispettare un ultimo e decisivo adempimento.

In particolare devono inviare:



Alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, una dichiarazione sostitutiva con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure Odv - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o Odv;
- al competente Ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche.

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse Dre sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Si segnala che l'importanza di tale adempimento è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Tale dichiarazione, con la quale l'Ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI *BLACK LIST*

Il sistema tributario italiano fa spesso riferimento a liste di Paesi che, sotto vari aspetti, determinano l'insorgere di conseguenze negative di vario genere.

In particolare, si presenta uno schema di sintesi:

Le varie <i>black list</i>	
D.M. 4 maggio 1999 Residenza fiscale persone fisiche	Quando una persona fisica italiana trasferisce la propria residenza in uno dei Paesi ricompresi nella lista, si determina una presunzione di "non veridicità" del trasferimento che deve essere vinta con una prova rafforzata (riferimento all'art.2 Tuir).
D.M. 21 novembre 2001 Regime CFC	La lista è utilizzata per l'applicazione del regime delle società estere controllate e collegate; il possesso, da parte di società italiane, di partecipazioni in società controllate o collegate aventi sede in un paese della lista, determina l'obbligo di tassare in Italia il reddito prodotto all'estero da tale ente straniero (riferimento agli artt.167 e 168 Tuir).
D.M. 23 gennaio 2002 Deduzione costi da paesi <i>black list</i>	Le imprese che contabilizzano costi addebitati da soggetti aventi la sede in un paese della lista, sono soggetti a particolari limitazioni nella deduzione dei medesimi (riferimento all' <u>art.110</u> , commi da 10 a 12- <i>bis</i> Tuir).

In relazione al regime cfc, va detto che la versione dell'art.167 in vigore sino al 31 dicembre 2014 prevedeva che si considerassero privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati in ragione:

- del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
- della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
- ovvero di altri criteri equivalenti.

Tuttavia, tale disposizione era applicabile in via temporanea, posto che era destinata ad essere sostituita da quanto previsto da un decreto attuativo (mai emanato), in funzione dell'art.168-*bis* Tuir (individuazione dei Paesi con adeguato scambio di informazioni).

L'intervento della Legge di Stabilità 2015

La Legge n.190/14 (c.d. Legge di Stabilità) ha previsto due specifiche modifiche al regime delle liste di cui sopra.

In particolare:

- il comma 678 prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art.110, co.10 Tuir, ... l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- il comma 680 prevede che:
 - ai fini dell'applicazione delle regole cfc, si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia;

- si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia;
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali;
- le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il nuovo elenco dei *Paesi black list* ai fini del regime cfc

In data 11 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30 marzo 2015 che dà attuazione alle previsioni del comma 680 della Legge di Stabilità 2015; lo scopo è quello di ridefinire l'elenco dei Paesi in relazione alla applicazione delle regole sulle cfc.

Si agisce, pertanto, modificando il D.M. 21 novembre 2001.

Il decreto è costruito su tre livelli:

- 1) paesi *black list* a prescindere da ogni circostanza;
- 2) paesi *black list* con esclusione di alcune strutture particolari;
- 3) paesi *black list* solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura (art.3, co.2).

Nella tabella che segue, si pongono a raffronto le due versioni dell'elenco.

Per quanto attiene l'articolo 1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014		Decreto in vigore dal 1 gennaio 2015	
Aruba	Lettonia (espunto dal 2010)	Aruba	Lettonia (espunto dal 2010)
Bahamas	Liechtenstein	Bahamas	Liechtenstein
Barbados	Macao	Barbados	Macao
Barbuda	Malaysia	Barbuda	Malaysia
Belize	Maldive	Belize	Maldive
Bermuda	Montserrat	Bermuda	Montserrat
Brunei	Nauru	Brunei	Nauru
Cipro (espunto da 2010)	Niue	Cipro (espunto da 2010)	Niue
Filippine	Nuova Caledonia	Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman	Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese	Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevi	Grenada	Saint Kitts e Nevi
Guatemala	Salomone	Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa	Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia	Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine	Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena	Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)	Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles	Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Singapore	Isole Marshall	Singapore
Isole Turks e Caicos	Tonga	Isole Turks e Caicos	Tonga
Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)	Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Liberia	Vanuatu	Liberia	Vanuatu

Il successivo articolo 2 (rimasto immutato) prevede che siano altresì ricompresi negli Stati e territori *black list*:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) [Kuwait, espunto dal 2003]
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Infine, il successivo articolo 3 è stato completamente abrogato dal D.M. del 30 marzo 2015. Se ne riporta il testo previgente per apprezzare le modifiche:

Le disposizioni indicate nell'art.1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n.18/75 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) **Corea del Sud**, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla *tax Incentives Limitation Law* (**già espunta dal 04 agosto 2010**);
- 4) **Costarica**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) **Dominica**, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- 8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- 9) **Lussemburgo**, con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge 31 luglio 1929 (**già espunta dal D.M. 16 dicembre 2014**);
- 10) **Malta**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al *Malta Financial Services Centre Act*, alle società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* e alle società di cui al *Malta Freeport Act* (**già espunta dal 04 agosto 2010**);
- 11) **Mauritius**, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, *espansione industriale*, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
- 12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- 13) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zones*;

14) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e “di domicilio”;

15) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

L'abrogazione dell'art.3 risulta molto importante, in quanto sterilizza anche il previgente comma 2, ai sensi del quale: *Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.*

Il nuovo elenco dei Paesi *black list* ai fini della indeducibilità dei costi

Il D.M. 27 aprile 2015 ha, invece, così modificato la precedente elencazione dei *Paesi black list* ai fini della deducibilità dei costi (art.110 Tuir).

Anche in questo caso, la norma era costruita su tre livelli:

- 1) paesi *black list* a prescindere da ogni circostanza;
- 2) paesi *black list* con esclusione di alcune strutture particolari;
- 3) paesi *black list* solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura.

Per quanto attiene l'art.1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014	
Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Belize	Montserrat
Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevis
Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	


Decreto in vigore dal 01 gennaio 2015	
Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Belize	Montserrat
Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevis
Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	

L'articolo 2 del D.M., anch'esso modificato per l'esclusione degli Emirati Arabi e di Singapore, fornisce l'elenco dei Paesi da considerarsi *black list*, sia pure con alcune esclusioni:

- 1) **Bahrein**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) ~~(Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta);~~
- 3) ~~(Kuwait, già soppresso dal 2003);~~
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) ~~(Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato=.~~

Infine, l'articolo 3 del D.M. (anch'esso modificato per l'uscita del Costa Rica e di Mauritius), fornisce l'elenco dei Paesi nei quali esistono solo alcune strutture da considerare ai fini della indeducibilità dei costi:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione *dall'Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
- 3) ~~(Corea del Sud, già soppresso dal 2010);~~
- 4) ~~(Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia);~~
- 5) **Dominica**, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- 8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- 9) ~~(Malta, già soppresso dal 2010);~~
- 10) ~~(Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies);~~
- 11) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
- 12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- 13) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";



14) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Il comma 2, non modificato, precisa che le indicazioni del precedente elenco si applicano anche ai soggetti ed alle attività insediati negli stessi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Diversamente dal D.M. sul regime Cfc, nel caso della limitazione alla deduzione dei costi non viene esplicitamente indicata una decorrenza dalla norma, con la conseguenza che le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi solo dal 11 maggio 2015.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN UNICO 2015 – PROROGATI I TERMINI PER I CONTRIBUENTI CON GLI STUDI DI SETTORE

Con il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 9.6.2015, sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015:

- in scadenza il 16.6.2015 o il 16.7.2015;
- in relazione ai contribuenti con studi di settore.

I nuovi termini si applicano solo per il 2015, in deroga alle scadenze ordinarie.

Inoltre, si ricorda che l'art. 3-*quater* del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha "messo a regime" il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI

1 Contribuenti interessati

La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, in scadenza il 16.6.2015, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il 6.7.2015 (invece del 16.6.2015), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2015 al 20.8.2015 (invece del 16.7.2015, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2 Soci di società e associazioni "trasparenti"

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

3 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore

Come negli scorsi anni, rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

3.1 “Contribuenti minimi”

Analogamente agli scorsi anni, la proroga si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all'art. 27 del DL 98/2011:

- se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore;
 - ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione (art. 1 co. 113 della L. 24.12.2007 n. 244).
- Pertanto, anche i “contribuenti minimi” possono beneficiare dei termini prorogati (6.7.2015, ovvero 20.8.2015 con lo 0,4%) in relazione al versamento:
- del saldo 2014 e dell'eventuale primo acconto 2015 dell'imposta sostitutiva del 5%;
 - delle eventuali altre imposte derivanti dal modello UNICO 2015 PF (es. saldo e primo acconto dell'IRPEF relativa ad altri redditi).

3.2 Nuovi “contribuenti forfettari”

Il DPCM 9.6.2015 prevede espressamente l'estensione della proroga anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che applicano il nuovo regime forfettario, con imposta sostitutiva del 15%, introdotto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015):

- se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore;
 - ancorché siano anch'essi esclusi per legge dalla relativa applicazione (art. 1 co. 73 della L. 190/2014).
- Pertanto, anche i nuovi “contribuenti forfettari” possono beneficiare dei termini prorogati (6.7.2015, ovvero 20.8.2015 con lo 0,4%) in relazione ai versamenti delle imposte derivanti dal modello UNICO 2015 PF.

3.3 Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro

In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro.

Tali contribuenti, infatti:

- sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, allo scopo di raccogliere informazioni da utilizzare per l'evoluzione degli studi di settore;
- non sono soggetti all'attività di accertamento basata sull'utilizzo degli studi di settore;
- non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.

4 Contribuenti “estranei” agli studi di settore

Per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, sia persone fisiche che soggetti diversi, rimangono fermi i termini ordinari:

- del 16.6.2015, senza maggiorazione di interessi;

- ovvero del 16.7.2015 (30 giorni successivi al 16.6.2015), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri (di cui all'art. 3 co. 181-187 della L. 549/95), in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

5 versamenti relativi alle persone fisiche

5.1 Versamenti che rientrano nella proroga

In relazione alle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti al 6.7.2015 o al 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:

- derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015;
- oppure comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:

- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'IRPEF;
- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'IRAP;
- il saldo 2014 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2014 e l'eventuale acconto 2015 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 della "cedolare secca sulle locazioni";
- il saldo 2014 dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che hanno adottato il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. "forfettini");
- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- il saldo 2014 dell'imposta sostitutiva sul *capital gain* e dell'imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni di produttività dei lavoratori dipendenti privati;
- il saldo 2014 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE).

5.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 6.7.2015 e del 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

Soci di srl “non trasparenti”

Secondo quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, il differimento al 6.7.2015 (ovvero al 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

5.3 Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

La proroga al 6.7.2015 o al 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applica, in generale, anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri (CIPAG).

In relazione a tali professionisti, infatti:

- la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello UNICO 2015 PF;
- le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.

5.4 Versamenti che non rientrano nella proroga

Sono invece esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la prima rata dell'IMU dovuta per il 2015, la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2015;
- la prima rata della TASI dovuta per il 2015, la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2015;
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 4-8% dovuta per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2015, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 30.6.2015.

5.5 Persone fisiche che presentano il modello 730/2015

La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2015.

In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2015, infatti, si applica:

- la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d'imposta;
- oppure, in assenza di un sostituto d'imposta, il versamento entro i termini ordinari del 16.6.2015 o del 16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,4%, direttamente da parte del contribuente o tramite un professionista o un CAF.

6 versamenti relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche

6.1 Versamenti che rientrano nella proroga

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti al 6.7.2015 o al 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:

- derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015;
- oppure comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:

- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'IRES;
- il saldo 2014 e l'eventuale primo acconto 2015 dell'IRAP;
- l'imposta sostitutiva sul *capital gain* (per gli enti non commerciali);
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

6.2 Versamenti che non rientrano nella proroga

Analogamente alle persone fisiche, sono comunque esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la prima rata dell'IMU dovuta per il 2015, la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2015;
- la prima rata della TASI dovuta per il 2015, la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2015;
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 4-8% dovuta dalle società semplici (e soggetti equiparati) e dagli enti non commerciali per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2015, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 30.6.2015.

6.3 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2015 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2014 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2014 - 30.6.2015).

6.4 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale


In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, le proroghe in esame:

- non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore, applicando termini diversi).

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) sia o meno soggetta agli studi di settore.

7 Versamento del saldo IVA 2014 con il modello Unico 2015

I contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2015 possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2014 (se non effettuato entro il termine ordinario del 16.3.2015) entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte



dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015 (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2015).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro il 6.7.2015, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio e 17 maggio - 16 giugno);
- entro il 20.8.2015, deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 6.7.2015 e su tale maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2015 al 20.8.2015.

8 Versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%), sia da parte delle persone fisiche che dei soggetti diversi.

9 Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

10 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate (circ. 6.7.2007 n. 41 § 4 e ris. 21.6.2012 n. 69) in relazione a precedenti proroghe, qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 6.7.2015 (ovvero del 20.8.2015, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 6.7.2015:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2015;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2015.

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2015:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.9.2015;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.8.2015.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

I CORRETTIVI CONGIUNTURALI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL 2014

Con il D.M. datato 15 maggio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. A tal fine, i ricavi e i compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2014, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica riportata nell'allegato 1 al decreto.

I correttivi come è noto riguardano gli studi di settore relativi alle attività nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Per quanto riguarda gli effetti della loro applicazione va tenuto presente che i contribuenti che per il periodo d'imposta 2014, dichiarino, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il citato decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art.10 della L. n.146/98.

Anche per quest'anno i correttivi sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- di settore: applicabili a tutti i soggetti non congrui dello specifico settore in crisi;
- individuali: applicabili solo laddove il correttivo di settore non colga la specifica situazione di crisi del singolo contribuente;
- territoriali: definiti sulla base della nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle analisi territoriali.

In particolare, l'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2014, con un'analisi specifica delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 193 studi di settore.


Cambia il presupposto del correttivo congiunturale individuale

Mentre per gli studi di settore (diversi da quelli applicabili ai professionisti), in vigore per il 2013, il correttivo congiunturale individuale esaminava la contrazione dei costi variabili avvenuta nel biennio precedente, dal 2014, con l'intento di dare maggior rilevanza all'indicatore individuale rispetto a quello di settore, il correttivo individuale applicabile agli studi di settore (diversi da quelli dei professionisti) è stato elaborato analizzando la variazione dell'efficienza produttiva delle imprese nel 2014 rispetto al triennio 2011-2013.

Modificato l'indicatore relativo alla durata delle scorte

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore "*Durata delle scorte*" e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali;
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come di maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (triennio 2011-2013);

- 
- dichiarazione, per il biennio 2013-2014, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto, nel 2014.

In particolare, con riferimento al suddetto indicatore, la soglia massima di normalità economica viene elevata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).

Attenzione al campo “note aggiuntive”

I richiamati correttivi per la crisi, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell'analisi e nei conseguenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le tendenze riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (cosiddetta “turbolenza”). Di conseguenza occorre segnalare eventuali anomalie, anche con riferimento alla situazione di crisi, nel campo “note aggiuntive” del modello dello studio di cui l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Occorre inoltre ricordare che tali segnalazioni potrebbero portare ad approfondimenti di analisi e modifiche qualora i correttivi non fossero risultati adeguati in determinate casistiche.

Si invita pertanto la gentile Clientela che dovesse risultare non congrua anche a seguito delle riduzioni riconosciute dai predetti correttivi congiunturali, a documentare allo Studio situazioni particolari o di settore che possano aver inciso nella contrazione dei margini e dei ricavi.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

ULTIMA CHIAMATA PER LA TREMONTI QUATER

➔ Scade il prossimo 30 giugno il termine per usufruire della c.d. "Tremonti *quater*".

Abbiamo già dato evidenza in precedenti contributi della agevolazione di cui all'art.18 D.L. n.91/14 che prevede, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi d'impresa, la possibilità di usufruire di un credito d'imposta per gli investimenti realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 in beni strumentali nuovi di valore unitario non inferiore a 10.000 euro compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive localizzate in Italia.

Con riferimento al momento di effettuazione dell'investimento l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E ha precisato che occorre tener conto del dettato dell'art.109, commi 1 e 2 Tuir, per cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, per le prestazioni di servizi la data in cui esse sono ultimate. Ai fini della fruizione del credito è quindi necessario che il momento di effettuazione dell'investimento, come sopra esplicitato, sia precedente o corrispondente al massimo alla data del 30 giugno 2015.

Il credito d'imposta è calcolato applicando la percentuale del 15% alle spese sostenute quale eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. Il credito così determinato potrà essere utilizzato, in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione orizzontale, a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato.

Il credito generato per effetto degli investimenti va riportato in dichiarazione dei redditi nel quadro RU del modello Unico relativo:

- al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è maturato, ossia nel periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato, fino al completo utilizzo dello stesso.

Ricordiamo che con riferimento a tale credito:

- ciascuna quota può essere utilizzata in compensazione anche per importi superiori al limite dei 250.000 euro annuali previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi,
- non trova applicazione il limite generale di 700.000 euro annui previsto per la c.d. compensazione orizzontale,
- non opera il divieto di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad imposte erariali, nel caso in cui il contribuente presenti debiti iscritti a ruolo (per le medesime imposte) di ammontare superiore a 1.500 euro.

Nel caso in cui il contribuente non presenti imposte a debito, la quota di credito non compensata nel corso dell'anno può essere utilizzata nell'anno successivo



INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

DAL 25.5.2015 STOP ALLE LETTERE DI INTENTO CARTACEE IN DOGANA

Dopo la pubblicazione della Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 e della nota n.46452 del 20 aprile 2015, torna nuovamente l'Agenzia delle Dogane con la pubblicazione della nota n.58510 del 20 maggio scorso, per annunciare l'avvenuto superamento delle problematiche che impedivano l'effettiva entrata in vigore della semplificazione introdotta dal D.Lgs. n.175/14.

Con la richiamata Risoluzione n.38/E/15, infatti, l'Agenzia delle Entrate commentando la possibilità riconosciuta dal citato decreto di presentare in Dogana lettere di intento cumulative da utilizzarsi per più operazioni fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento, ha ritenuto superata la vecchia prassi consolidata che prevedeva, in caso di importazione di beni, la presentazione della dichiarazione d'intento in dogana per ogni singola operazione.

Tuttavia, con successiva nota n.46452 del 20 aprile 2015 l'Agenzia delle Dogane ha annunciato dal 21 aprile scorso l'attivazione di nuovi controlli bloccanti che hanno determinato lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di errata indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento, congelando temporaneamente l'entrata in vigore dell'agevolazione e rinviando a successiva data la sua effettiva decorrenza.

È quindi con la recente nota n.58510 che le Dogane comunicano a partire dal 25 maggio 2015 la sospensione delle lettere di intento cartacee per le importazioni in sospensione di Iva.

Da tale data quindi l'amministrazione doganale provvederà ad estrarre direttamente le informazioni dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, precedentemente alimentato dall'esportatore abituale mediante l'invio telematico dei dati contenuti nella dichiarazione d'importazione.

La nota, infine, precisa che le dichiarazioni di intento presentate telematicamente sono "utilizzabili" presso qualunque Ufficio delle Dogane.

INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

L'ACCORDO PER IL CREDITO 2015

Il nuovo "Accordo per il Credito 2015" firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

- "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "Imprese in Sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e P.A." per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l'Accordo firmato lo scorso 1° luglio 2013 e tutt'oggi in vigore fino al 30 giugno 2015. Per le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2013, l'adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare da parte degli istituti di credito all'Abi.

La natura delle operazioni oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa"

Dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle Pmi operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni di:

- 1) sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari;
- 2) allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni;
- 3) allungare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine;
- 4) allungare fino a 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di mutuo e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche che hanno valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso ad una delle misure citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l'impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale. Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa":

Istanza	Modalità di fruizione della misura
Sospensione mutui o <i>leasing</i> (c.d. "moratoria Abi")	Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di <i>leasing</i> comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 75 punti base. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Così come era già stato previsto dall'Accordo per il Credito 2013, anche le operazioni di

	apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate, possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate.
Allungamento dei mutui ipotecari e chirografari	Il provvedimento dell'Abi chiarisce che l'incremento del tasso di interesse da applicare all'allungamento della durata di un contratto di mutuo (al massimo 3 anni per i chirografari e 4 anni per gli ipotecari) non può superare i 100 punti base. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.
Allungamento delle scadenze del credito	Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili, e a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art.43 D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) possono essere richieste in relazione agli insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Tali operazioni sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario, se le stesse non determinano oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

L'accordo "Imprese in Sviluppo" e l'accordo "Imprese e Pubblica Amministrazione"

L'Abi ha istituito il *plafond* "Imprese in Sviluppo" che consente di praticare alle Pmi condizioni di accesso al credito vantaggiose per l'incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione ovvero per fare fronte a nuovi ordinativi. Le banche aderenti si impegnano, inoltre, a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali un finanziamento di importo proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale. Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti sarà determinato sulla base di due elementi:

- il costo della provvista per la banca;
- uno *spread* in funzione della qualità dell'impresa e del progetto di investimento.

L'Abi ha, inoltre, promosso la costituzione di uno specifico *plafond* per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle pmi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ("Imprese e Pubblica Amministrazione"), che può essere utilizzato mediante una delle seguenti modalità tecniche:

- sconto *pro soluto*, anche con garanzia dello Stato;
- anticipazione del credito (sia con cessione dello stesso, realizzata anche nella forma dello sconto *pro solvendo*, sia senza cessione).

I crediti oggetto di smobilizzo ai sensi del presente accordo devono essere "certificati" come certi, liquidi ed esigibili fruendo della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti vantati dalle Pmi. Nei casi di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, l'impresa si impegna a dare alla banca/intermediario finanziario mandato irrevocabile all'incasso del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI IN AZIENDA

LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE

L'Inps con la Circolare n.82 del 23 aprile 2015 ha fornito delucidazioni in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (QuIR) prevista in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano richiesto al datore di lavoro entro il 30 aprile 2015 la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La manifestazione di volontà da parte del lavoratore può essere esercitata anche in caso di conferimento del Tfr corrente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n.252/05. La norma prevede che l'integrazione richiesta venga liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (QuIR).

Le scelte che i lavoratori hanno potuto effettuare per il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 sono diverse a seconda che il datore di lavoro abbia più o meno di 50 dipendenti. In particolare, la scelta del dipendente è se accumulare il proprio Tfr in azienda e vederselo corrispondere al momento di cessazione del rapporto di lavoro (o in occasione di anticipi) ovvero destinarlo a forme di previdenza complementare.

La scelta di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto

La gestione contabile del Trattamento di Fine Rapporto che il lavoratore sceglie di mantenere in azienda cambia a seconda del numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro:

- se l'azienda ha meno di 50 dipendenti ed il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr in azienda, l'accantonamento annuo del Tfr avviene per competenza con l'obbligo di rivalutazione per il datore di lavoro del fondo Tfr già maturato negli anni precedenti;
- se l'azienda ha almeno 50 dipendenti ed il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr in azienda, è necessario versare al Fondo Tesoreria dello stato presso l'Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.

Qualora il dipendente, invece, scelga di aderire ai Fondi di previdenza complementare, a prescindere dal numero di lavoratori occupati dall'impresa, il datore di lavoro è tenuto a versare il Tfr maturando al Fondo di previdenza complementare.

Nonostante molte imprese con meno di 50 dipendenti contabilizzino la quota del Tfr che matura a favore dei dipendenti al termine dell'esercizio per l'intero anno, è consigliabile inserire il relativo valore mensilmente, al fine di avere la situazione riferita ai costi dell'esercizio costantemente aggiornata.

La contabilizzazione mensile diventa un obbligo per le imprese che devono devolvere il Tfr al Fondo di Tesoreria dell'Inps (imprese con almeno 50 dipendenti) in quanto il relativo versamento ha periodicità mensile. Anche nel caso di destinazione del Tfr ai fondi di previdenza complementare, avendo il versamento del debito verso il fondo di previdenza generalmente periodicità mensile o trimestrale, la contabilizzazione assieme al prospetto riepilogativo delle buste paga dei dipendenti.

La Quota Integrativa della Retribuzione

A decorrere dal 1° marzo 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato, ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo, hanno potuto richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La Quota Integrativa della Retribuzione è pari alla misura della quota maturanda ai sensi dell'art.2120 cod.civ. e non è imponibile ai fini previdenziali (anche i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari hanno potuto optare per la liquidazione della QuIR). Durante tutto il periodo di operatività della QuIR la scelta del lavoratore è irrevocabile.

La Legge di Stabilità per il 2015 ha, inoltre, previsto che le imprese con meno di 50 dipendenti, per fare fronte alla riduzione di liquidità conseguente all'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori, possono accedere ad un finanziamento erogato da uno degli istituti di credito aderenti all'accordo Abi del 20 marzo 2015: il datore di lavoro per accedere al finanziamento non deve essere tenuto al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria dell'Inps. Il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia è il 30 ottobre 2018.

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono all'erogazione della QuIR con risorse proprie o mediante il ricorso al finanziamento (quest'ultimo concedibile solo a imprese con meno di 50 dipendenti che non versano il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps) trova applicazione la misura compensativa dell'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (generalmente lo 0,20% della retribuzione imponibile).

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che non accedono al finanziamento, trovano applicazione le ulteriori misure compensative fiscali e contributive di cui all'art.10, commi 1 e 3 D.Lgs. n.252/05:

- la deduzione dal reddito di impresa del 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari ed al Fondo di Tesoreria dell'Inps (la percentuale è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
- la riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, secondo quanto stabilito dall'art.8 D.L. n.203/05.

Le scritture contabili

A partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di accesso al datore di lavoro (generalmente a partire dalle competenze di maggio 2015), ovvero del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (competenze di agosto 2015) nel caso di datori di lavoro che ricorrono al finanziamento, l'erogazione della QuIR avverrà mensilmente. Per tutto il periodo di operatività sono sospesi il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps e alle forme pensionistiche complementari. L'adesione del dipendente alle forme pensionistiche complementari prosegue, però, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

La Quota Integrativa della Retribuzione è da assoggettare a tassazione Irpef ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La scrittura contabile delle retribuzioni del personale dipendente avviene mediante la contabilizzazione dei dati derivanti da un prospetto di riepilogo rilasciato assieme alle singole buste paga. Si esemplifica il prospetto riepilogativo del mese di maggio 2015, a fronte della istanza di liquidazione del Tfr in busta paga effettuata da due dipendenti e di assenza del finanziamento:

TIPOLOGIA	IMPORTO	DARE	AVERE
COMPETENZE A CARICO DITTA	Retribuzioni lorde	€ 29.398,80	
	QuIR	€ 550,00	
	Integrazione malattia	€ 625,94	
	Contributi Inps	€ 8.526,66	€ 8.526,66
	Contributi altri enti	€ 85,00	€ 85,00
TRATTENUTE PREVIDENZIALI	Contributi Inps		€ 2.748,38
TRATTENUTE FISCALI	Ritenute Irpef dipendenti		€ 5.191,14
	Ritenuta Irpef QuIR		€ 161,75
	Add. Reg. Irpef		€ 141,20
	Add. Comunale Irpef		€ 82,53
RETRIBUZIONI NETTE	Retribuzioni nette da cedolini		€ 22.249,74

La QuIR verrà conteggiata come quota di costo per l'importo lordo di 550,00 euro, come debito per la trattenuta Irpef ordinaria per 161,75 euro e come debito per la quota netta pari a 388,25 euro per l'importo da liquidare ai due dipendenti assieme alla retribuzione netta:

	<u>Diversi</u>	a	<u>Diversi</u>	39.186,40	39.186,40
	Retribuzioni c/dipendenti (CE)			30.024,74	
	QuIR (CE)			550,00	
	Contributi c/Inps (CE)			8.526,66	
	Contributi c/altri enti (CE)			85,00	
31/05/2015			Inps c/contributi (SP)		8.526,66
			Erario c/ritenute (SP)		5.414,87
			Erario c/rit. Qu.I.R. (SP)		161,75
			Inps c/contributi (SP)		2.748,38
			Enti vari (SP)		85,00
			Dipendenti c/retribuzioni (SP)		22.249,74

SCADENZIARIO GENERALE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

SCADENZE FISSE

16 giugno	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Persone fisiche che presentano Unico 2015 (anche non titolari di partita Iva) Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani /commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0.40%.</p> <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2015 Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0.40%.</p>
16 giugno	<p>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/15.</p> <p>Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni. Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.</p>



	<p>Ivie Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, in unica soluzione o rateale, dell'imposta sul valore degli immobili destinati all'estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2014 ed acconto 2015, senza maggiorazione.</p> <p>Ivafe Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2014 e di primo acconto per l'anno 2015 senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Cedolare secca Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d'acconto per il 2015. Il versamento può essere effettuato in data 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2014, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Opzione tassazione di gruppo Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato ex art.117 Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.</p>
16 giugno	<p>Imu e Tasi Scade oggi il termine per il versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2015.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quarta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>

17 giugno	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 maggio.</p>
20 giugno	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 giugno	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
30 giugno	<p>Rivalutazione dei terreni e partecipazioni Scade oggi il termine di redazione e giuramento della perizia di stima nonché di versamento dell'imposta sostitutiva, relativamente all'affrancamento dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Scade inoltre, sempre oggi, relativamente alla rivalutazione dei terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2014 e del 1° luglio 2013, il versamento della seconda e terza rata per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.</p> <p>Versamento II rata soggetti non titolari partita iva Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della II rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16%. Di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.</p> <p>Dichiarazione Imu Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione ai fini Imu per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo – inizio del possesso o variazioni intervenute - sia sorto dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Comunicazioni di acquisto da San Marino Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di maggio.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 giugno 2014.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p> <p>Cinque per mille Scade oggi per gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell'Università, l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.</p>

<p>6 luglio</p>	<p>Scadono oggi i versamenti derivanti dai modelli Unico 2015 e IRAP 2015 in scadenza il 16/06/2015, per i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro) (Si rimanda al relativo paragrafo delle presente circolare).
<p>15 luglio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

STUDIO PAPINI
 ASSOCIATO